

**COMUNE DI
BORGO VELINO**

**COMUNE DI
ANTRODOCO**

Provincia di RIETI

**CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004
PER UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE**

Il giorno, del mese ottobre, dell'anno 2018 presso.....

TRA

Il Comune di **Borgo Velino** (c.f. 00109190579), rappresentato in questo atto da BERARDI Emanuele in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.del.....;

E

Il Comune di **Antrodoco** (c.f. 00103110573), rappresentato in questo atto da GUERRIERI Alberto in qualità di Sindaco pro-tempore in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. del

PREMESSO

che il Comune di Antrodoco ha trasmesso la nota prot. n. del a firma del Sindaco con la quale si chiede, la disponibilità ad autorizzare il dipendente del Comune di Borgo Velino, e precisamente il Chiaretti Fabrizio, ad effettuare parte della prestazione lavorativa in alcuni servizi con decorrenza 01-10-2018, secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, avvalendosi del disposto di cui all'art. 14 del CCNL del comparto " Regioni- Autonomie Locali" stipulato in data 22.01.2004;

che con deliberazione della G.C. n. del il Comune di Borgo Velino ha assentito all'utilizzo del suddetto dipendente;

che con deliberazione della G.C. n. del il Comune di Antrodoco ha disposto di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, all'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 15 ore settimanali di Chiaretti Fabrizio dipendente del Comune di Borgo Velino, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 14 del C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali" 22/01/2004 e ha approvato nel contempo lo schema di convenzione;

che l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

che il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;

che il dipendente Chiaretti Fabrizio ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea e per 15 ore alla settimana al Comune di Antrodoco;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune **Antrodoco** del dipendente del Comune **Borgo Velino**, CHIARETTI Fabrizio – Cat. D, Pos. Economica D3 - di cui è stato acquisito il consenso con comunicazione in data 20-09-2017 prot. 3516 del Comune di Borgo Velino per lo svolgimento delle funzioni

di Responsabile dei seguenti servizi in qualità di titolare Posizione organizzativa, dal medesimo già ricoperti per gran parte presso l'Ente di appartenenza:

- SERVIZI DEMOGRAFICI (Uffici Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica)
- CULTURA, SPORT e TURISMO
- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (Servizi Sociali, Servizi cimiteriali: concessioni cimiteriali e gestione tumulazioni; Servizi mensa scolastica, scuola e servizio scuolabus)
- Predisposizione deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale, di determinazioni di impegno e liquidazione di competenza attinenti i succitati servizi

ART. 2

Durata e recesso

Il signor Chiaretti Fabrizio è assegnato temporaneamente e a tempo parziale, per 15 ore alla settimana, al Comune di Antrodoto, a decorrere dal **01-10-2018** e sino al **20/05/2019**, salvo proroga. L'assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del Comune utilizzatore e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di deliberazione della Giunta Comunale.

In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, dovrà avvenire entro un mese dalla data di adozione della deliberazione di recesso.

ART. 3

Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente CHIARETTI Fabrizio presta presso il Comune di Antrodoto un tempo di lavoro pari a 15 ore settimanali dell'orario complessivo, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo (36 ore).

La prestazione dovrà essere effettuata, di norma, su n.03 giornate lavorative, sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Antrodoto al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune di Antrodoto e mantenendo il buon funzionamento dell'attività degli enti interessati, lasciando comunque margini di flessibilità gestionale in accordo anche con i rispettivi Segretari Comunali.

ART. 4

Titolarietà del rapporto

Le forme di incentivazione economica erogate dal Comune di Antrodoto, nonché le i retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell'Ente utilizzatore, dovranno essere comunicati e trasferiti all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, resterà a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

La titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Borgo Velino, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (retribuzione fissa ed accessoria, valutazione, assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, adempimenti ex d.lgs. n. 196/2003 e 81/2008) con l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di Antrodoto, verificate le esigenze di entrambi gli enti e sentito l'interessato.

Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente, compresi gli oneri riflessi, sarà posto per il 58,00 % a carico del Comune di Borgo Velino e per il 42,00 % a carico del Comune di Antrodoto, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell'Ente conferente.

Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute saranno a carico del Comune di Antrodoto che le dovrà liquidare al dipendente nei limiti di 1/5 del prezzo della benzina verde.

Inoltre, se la prestazione lavorativa presso il Comune di Antrodoto viene svolta durante le ore pomeridiane, al

dipendente spettano i buoni pasto, secondo le modalità vigenti presso tale Comune.

ART. 5 **Funzioni di Responsabile di Posizione Organizzativa**

Il dipendente sarà incaricato dal Sindaco del Comune di Antrodoco della responsabilità di posizione organizzativa, relativamente all'Area II^ meglio dettagliatamente specificata all'art.1.

A tal riguardo la retribuzione di posizione attualmente in godimento presso il comune di Borgo Velino potrà essere incrementata sino alla misura massima stabilita al comma 5, dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004. La retribuzione di risultato verrà erogata dal comune Borgo Velino sulla base della relativa valutazione dell'OIV.

ART. 6 **Ferie e malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Antrodoco saranno comunicate al Servizio del personale del Comune di Borgo Velino.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Borgo Velino che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Antrodoco.

ART. 7 **Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- ✓ per scadenza della presente convenzione;
- ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza dell'art.2, comma 2, della presente convenzione, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8 **Modifiche alla convenzione**

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunali.

ART. 9 **Norme finali**

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BORGIO VELINO: Il Sindaco BERARDI Emanuele

PER IL COMUNE DI ANTRODOCO: Il Sindaco GUERRIERI Alberto

Per accettazione
CHIARETTI Fabrizio

